

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SARDEGNA	SENTENZA	195	2016	RESPONSABILITA	19/10/2016



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 195/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai magistrati

Antonio Marco CANU                   Presidente f.f. relatore

Elisabetta LOCCI                    Consigliere

Maurizio MASSA                    Consigliere

pronuncia la seguente

## SENTENZA

sul giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Sardegna nei confronti di

**Alessandra SALVATO** (cf: SLVLSN65M59B354Z), nata a Cagliari il 19 agosto 1965, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico SALONE, presso lo studio del quale in Cagliari, via Maddalena n. 40 è elettivamente domiciliata.

Visto l'atto di citazione del 10/11/2015, iscritto al n. 23531 del registro di Segreteria, e tutti gli atti della causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del 22 settembre 2016, il relatore Presidente f.f. Antonio Marco CANU, l'avvocato Enrico SALONE per la convenuta e il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore generale Mauro MURTAS.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

## FATTO

Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Sardegna ha promosso azione di responsabilità nei confronti dell'ingegnere Alessandra SALVATO, all'epoca dei fatti dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Assemini, per il risarcimento di un danno di € 7.512,80 provocato all'Ente di appartenenza.

L'attore espone che la società TecnoLav Engineering S.r.l. aveva partecipato ad una procedura negoziata, indetta dal Comune di Assemini per l'affidamento del servizio di assistenza al responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente ai lavori di messa a norma e manutenzione di alcuni edifici scolastici, risultando aggiudicataria.

Poiché il Comune non procedeva alla stipula del relativo contratto, la società formulava istanza al riguardo, ma veniva informata dalla dirigente SALVATO, dopo alcune note interlocutorie, dell'intenzione del Comune di procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva, motivata col fatto di ritenere non più necessario il ricorso al servizio di assistenza al RUP.

La società, ribadito l'interesse alla stipulazione del contratto, si riservava di quantificare i danni subiti e subendi e, in vista della predisposizione della più idonea azione giudiziaria, reiterava una precedente istanza di accesso agli atti, rimasta senza esito, al fine di conoscere lo stato del procedimento di revoca dell'incarico.

La società precisava che l'ulteriore istanza era formulata in considerazione della grave ed illegittima condotta tenuta dall'Amministrazione, dalla necessità di esercitare di difesa presso la più competente Autorità giudiziaria per una migliore e completa tutela della propria posizione giuridica soggettiva.

Non avendo avuto anche questa volta nessun riscontro, la società, a mezzo lettera di ulteriore diffida in data agosto 2012, sul presupposto che il notevole lasso di tempo trascorso dalla comunicazione del procedimento di revoca rivelasse evidentemente l'insussistenza dei presupposti di interesse pubblico per l'adozione del provvedimento di autotutela, formulava l'ennesima intimazione all'amministrazione di procedere con urgenza alla definizione delle clausole contrattuali e all'immediata sottoscrizione del conseguente contratto.

Essendo anche tale diffida rimasta senza risposta, la società proponeva ricorso contro il Comune di Assemini dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo in via principale di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Assemini e, per l'effetto, ordinare allo stesso di provvedere alla stipulazione del contratto entro ....il termine che dovesse ritenere .....congruo, con condanna dell'Amministrazione alla rifusione dei danni; in via subordinata di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sul procedimento in autotutela e, ove occorresse, l'illegittimità della comunicazione di "avvio del procedimento di revoca", con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Chiedeva che il Tribunale disponesse gli adempimenti di cui all'art. 117 del c.p.a. (d.lgs. 104/2010), e perciò, in caso di persistente inadempienza del Comune oltre il termine assegnato, di nominare un commissario ad acta che provvedesse in sua sostituzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, e restituzione del contributo unificato anticipato.

Il Comune di Assemini, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 17 dicembre 2012, si costituiva in giudizio mediante il ministero dell'avvocato Stefania VERSARI.

Nella pendenza del giudizio SALVATO, con determinazione n. 1 del 4 gennaio 2013, adottava il provvedimento di revoca dell'incarico aggiudicato alla società.

Conseguentemente, il TAR Sardegna, con sentenza n. 266/2013, dava atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in punto di accertamento dell'illegittimità del silenzio, in considerazione dell'intervenuta adozione del provvedimento di revoca, e stabiliva la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di risarcimento del danno.

Successivamente interveniva tra le parti una transazione a tacitazione della pretesa azionata dalla società dinanzi al TAR Sardegna.

Per l'effetto, il Comune disponeva la liquidazione a favore della società della somma di € 4.366,80, di cui € 1.600,00 a titolo di risarcimento danni ed € 2.766,80 a titolo di rifusione delle spese legali.

Secondo il Procuratore regionale, tale somma, oltre a quella di € 3.146,00 corrisposta all'avvocato VERSARI a saldo delle competenze legali dovute per l'assolvimento dell'incarico di difesa dell'Ente nel procedimento dinanzi al TAR, costituisce danno per il Comune di Assemini, addebitato alla dirigente SALVATO, alla quale è stato quindi notificato il prescritto invito a dedurre.

La presunta responsabile ha presentato le proprie deduzioni a mezzo dell'avvocato Enrico SALONE.

Le argomentazioni portate dalla difesa, integralmente confermate dalla deducente nel corso della richiesta audizione personale, non hanno tuttavia introdotto, ad avviso del Procuratore regionale, elementi idonei a superare le ragioni di addebito espresse nell'atto di invito.

Le spese in questione, secondo l'attore, costituiscono aggravio finanziario per le casse Comune cui non corrisponde alcuna utilità pubblica e non sarebbero state sopportate qualora il procedimento amministrativo di revoca dell'aggiudicazione fosse stato concluso dalla dirigente nel termine di legge, secondo il chiaro

disposto dell'art. 2 della l. n. 241/1990.

Sarebbero palesi i profili di anti giuridicità e di colpevolezza che hanno connotato la condotta tenuta dall'ing. SALVATO, la quale per quasi un anno, malgrado le ripetute istanze formulate dalla società, avrebbe generato una situazione di non tollerabile incertezza a causa, da un lato, dall'omessa stipulazione del contratto con la società aggiudicataria, dall'altro dall'inerzia pervicacemente mantenuta nella definizione del procedimento di revoca dell'aggiudicazione il cui avvio era stato da lei stessa annunciato, accompagnata dall'ostinato diniego di accesso agli atti del procedimento.

Tale condotta, secondo l'attore, ha costituito causa efficiente e determinante del contenzioso avviato dalla società e così di tutti i danni che ne sono infine derivati sul piano erariale.

In citazione, il Procuratore regionale ha esplicitato le ragioni per le quali, a suo avviso, non sarebbero fondate le deduzioni presentate da SALVATO nella fase dell'invito a dedurre, relative alla valutabilità del vantaggio conseguito dall'Amministrazione in ragione del risparmio di spesa conseguito a seguito di revoca dell'aggiudicazione, alla inammissibilità del ricorso della Tecnolav Engineering S.r.l. per difetto di giurisdizione e per tardività, alla responsabilità esclusiva del Commissario straordinario e della Giunta comunale per i danni derivanti dalle spese di difesa sostenute dal Comune e da quelle sostenute in sede transattiva, alla non addebitabilità del danno derivante dalla spesa di € 1.600,00, effettuata dal Comune in esecuzione del contratto di transazione stipulato con la società, essendo essa rimasta estranea alla decisione dell'Amministrazione di autorizzare quella definizione della vertenza.

La convenuta si è costituita in giudizio a ministero dell'avvocato Enrico SALONE, il quale ha formulato conclusioni di assoluzione della sua assistita, con condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio in favore della convenuta.

Il difensore ha ribadito le difese proposte in sede di risposta all'invito a dedurre, con le integrazioni dovute ai rilievi svolti dal Procuratore regionale in citazione.

E pertanto, la difesa ha rilevato in primo luogo l'insussistenza del danno erariale, in ragione dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione per effetto della disposta revoca dell'aggiudicazione, molto superiori al danno contestato.

In secondo luogo, è stata ribadita la non imputabilità del presunto danno erariale all'ing. SALVATO, in quanto la sentenza del TAR sarebbe erronea per le ragioni indicate nelle controdeduzioni.

Con riguardo al difetto di giurisdizione, si afferma che vi sarebbero pronunce discordi sul punto, che avrebbero quanto meno giustificato l'impugnazione della sentenza dinanzi al Consiglio di Stato ed eventualmente alla Corte di cassazione.

Relativamente alla tardività del ricorso, si replica alle obiezioni della Procura sostenendo che la reiterabilità dell'istanza sarebbe idonea a riaprire i termini per l'impugnazione del silenzio-rifiuto solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 31, comma 2 del CPA.

Se ciò fosse stato rilevato dal TAR d'ufficio o su eccezione della difesa del Comune, anche nell'ipotesi di eventuale accoglimento della domanda subordinata della ricorrente vi sarebbe stata quanto meno la compensazione delle spese processuali, in relazione alla soccombenza sulla domanda principale.

La mancata impugnazione sul punto comporterebbe quindi la imputabilità al Comune del danno erariale relativo alle spese.

Circa le spese sostenute per la difesa del Comune, si replica alla Procura affermando che proprio i canoni di prudenza invocati dall'attore avrebbero dovuto indurre il Comune a evitare il giudizio e a cercare di definire in via bonaria il contenzioso con la Tecnolav.

dovuto impugnare la sentenza del TAR.

Circa il danno relativo al risarcimento accordato in sede transattiva alla Tecnolav, si nega che vi sia in atti la prova delle affermazioni fatte al riguardo dal Procuratore regionale in replica alle deduzioni della convenuta, non potendosi desumere dalla nota di quest'ultima del 7 dicembre 2012 che essa abbia condiviso le condizioni economiche della transazione poi accettate dall'Amministrazione.

Infine, è stata dedotta la mancanza di colpa grave, alla luce della impressionante mole di lavoro e delle correlate responsabilità di cui l'ing. SALVATO si è fatta carica nel corso del 2012, tra l'altro con proficui risultati per l'Amministrazione, ed, in particolare, tenuto conto delle centinaia di procedimenti amministrativi di cui era responsabile in quel periodo.

Nell'udienza pubblica del 22 settembre 2016, fissata per la discussione del giudizio, sia il difensore della convenuta che il Pubblico ministero hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni.

#### DIRITTO

Il Procuratore regionale addebita alla convenuta il danno derivato all'amministrazione di appartenenza per la tardiva conclusione di un procedimento amministrativo.

Come detto in narrativa, la convenuta, all'epoca dei fatti dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Assemini, ha scelto di non addivenire alla stipula del contratto con una società che era risultata aggiudicataria in via definitiva di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza al responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente a lavori di messa a norma e manutenzione di alcuni edifici scolastici. La dirigente, reputato che l'affidamento ad un soggetto terzo di detto servizio non fosse necessario, potendo l'amministrazione provvedere con l'utilizzo del personale dell'ente, ha comunicato alla suddetta società l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione.

Il relativo provvedimento è però intervenuto a distanza di oltre nove mesi da tale comunicazione. Nel frattempo, la società aggiudicataria ha proposto azione innanzi al TAR Sardegna chiedendo che il giudice amministrativo dichiarasse l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla diffida a stipulare il contratto o, in via gradata, in ordine al procedimento di revoca dell'aggiudicazione, in entrambi i casi con condanna del Comune al risarcimento dei danni.

La vertenza si è chiusa con una transazione che ha riconosciuto alla società in questione la complessiva somma di euro 4.366,80 a completa tacitazione delle sue pretese, che, unitamente a quanto speso dal Comune per la sua difesa innanzi al TAR, costituisce il danno che il Procuratore regionale chiede sia addebitato alla convenuta, in ragione della ingiustificata inerzia da essa serbata sino al momento dell'adozione del provvedimento suddetto.

La domanda è fondata, salvo quanto si dirà appresso in ordine all'entità del danno risarcibile e della parte di esso da porre a carico della parte convenuta.

E' indubitabile che il pregiudizio per l'erario comunale sia da mettere in relazione causale con l'ingiustificato ritardo con il quale la dirigente SALVATO ha concluso il procedimento di revoca dell'aggiudicazione alla società Tecnolav.

E' evidente che, ove tale provvedimento fosse stato emesso entro il termine di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990 (non risultando né essendo stata allegata l'esistenza di un diverso e più lungo termine per la conclusione del procedimento) o, comunque, prima che il ricorso innanzi al TAR da parte della società aggiudicataria venisse proposto (a distanza, va sottolineato, di circa otto mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, a dimostrazione del fatto che vi era stato un sufficiente arco di tempo tale da consentire l'utile adozione del provvedimento, anche successivamente allo spirare del termine di legge), il

Comune non sarebbe stato costretto al pagamento delle spese legali, così come di quelle sostenute per la propria difesa.

Certamente, è possibile, per non dire verosimile, che la Tecnolav potesse proporre ricorso contro il provvedimento di revoca, ma in tal caso le possibilità del Comune di risultare vittorioso nella causa (in ragione delle motivazioni addotte) sarebbero state elevate.

Come sottolineato dal Pubblico ministero, la convenuta non ha dato alcuna giustificazione per la tardiva conclusione del procedimento, se non l'essere stata, nel periodo interessato, oberata di curare altri, numerosi e importanti procedimenti amministrativi, talché difetterebbe nella sua condotta ogni profilo di colpa, quanto meno grave.

Deve però obiettarsi che il provvedimento di che trattasi, nel momento in cui la dirigente aveva (opportunamente) ormai individuato le ragioni di pubblico interesse che la inducevano a revocare l'aggiudicazione definitiva (valutazione che sicuramente può farsi risalire al momento in cui venne comunicato l'avvio del relativo procedimento), non presentava profili di particolare complessità, tali da giustificare un ritardo così pronunciato, pur considerando l'intensità del coevo impegno lavorativo della convenuta.

Per converso, SALVATO era sicuramente avvertita dell'importanza di concludere tempestivamente il procedimento, non solo per ragioni di astratta legittimità dell'azione amministrativa, ma anche perché l'eventualità di un'iniziativa giudiziaria della aggiudicataria (alla luce dello svolgimento della vicenda, come illustrato in citazione) era altamente prevedibile, così come lo era il fatto che, se tale ricorso fosse stato proposto contro il silenzio dell'amministrazione, quest'ultima avrebbe visto sicuramente compromessa la sua posizione.

Per il resto, la difesa della convenuta si incentra, in primo luogo, su un presunto difetto del nesso di causalità tra la condotta della dirigente e il danno, in quanto quest'ultimo sarebbe da collegare a fattori causali sopravvenuti non imputabili a SALVATO.

Per quanto concerne la sentenza del TAR, con la quale venne dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio (essendo nelle more intervenuta l'adozione del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione), la difesa ne sostiene l'erroneità sotto due profili, che avrebbero dovuto determinare il non accoglimento della domanda stessa. Ove il giudice amministrativo li avesse riscontrati, si sostiene, ne avrebbe sicuramente tenuto conto ai fini della decisione sulle spese, che sarebbero state quanto meno compensate.

Il primo profilo attiene ad un presunto difetto di giurisdizione del G.A. che riguarderebbe le domande inerenti a pretese che nascono, in capo all'aggiudicatario, dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, le quali, avendo consistenza di diritto soggettivo, sarebbero rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

La tesi è infondata ed era stata motivatamente e ripetutamente disattesa già all'epoca della pronuncia del TAR Sardegna (v. la giurisprudenza citata in TAR Roma, Sezione II, n. 12400 del 03/11/2015, con particolare riguardo alle richiamate pronunce della Corte di cassazione, comprese tra il 2007 e il 2011, le quali avevano chiaramente stabilito che la posizione dell'aggiudicatario, nella fase che va dall'aggiudicazione definitiva alla stipula del conseguente contratto, rimane quella di titolare di interesse legittimo).

Il secondo profilo di erroneità della sentenza sarebbe da ricondurre alla non rilevata tardività del ricorso contro il silenzio dell'amministrazione, proposto dopo la scadenza del termine annuale previsto dall'art. 31,

comma 2 del d. l.vo n. 104/2010.

Poiché la ricorrente denunciava (con la domanda proposta in via principale) l'illegittimità del silenzio con

riguardo alla omessa stipulazione del contratto e il termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto procedervi (sessanta giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del codice dei contratti pubblici) era scaduto in data 20 febbraio 2011, il ricorso avverso tale silenzio, siccome proposto solo il 20 novembre 2012, sarebbe stato da giudicare intempestivo.

Va detto, però, che la convenuta, con nota del 28 marzo 2012, aveva comunicato alla TecnoLav il proprio intento di non procedere più alla stipulazione del contratto e di dare invece avvio al procedimento di revoca dell'aggiudicazione.

Tale comunicazione, non meramente interlocutoria, ma anzi indicativa di un orientamento dell'amministrazione opposto alla stipula del contratto sollecitata dalla società aggiudicataria, non può non essere considerato come un fatto sopravvenuto tale da rendere la successiva istanza-diffida della TecnoLav del 6 agosto 2012 come non meramente riproduttiva delle precedenti istanze e quindi idonea a riaprire il termine in questione.

Va infatti considerato che la società aveva dovuto, nel frattempo, valutare la persistenza del proprio interesse alla stipula del contratto in relazione al fatto nuovo rappresentato dalla suddetta comunicazione. Prove ne sia che, nell'istanza da ultimo richiamata, è stata affrontata anche la questione della supposta inesistenza di motivi validi per un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione (sino a quel momento e anche in prosieguo non ancora adottato).

Tanto comporta che, quanto meno con riguardo all'istanza-diffida del 6 agosto 2012, il ricorso non potesse essere dichiarato tardivo (e ciò anche a prescindere dal fatto che la tesi difensiva, secondo cui istanze meramente ripetitive di quella iniziale non sarebbero idonee a riaprire il termine per l'impugnazione del silenzio rifiuto, è tutt'altro che incontrastata, v. ad es. TAR Milano, Sezione II, n. 2143 del 12/10/2015).

Ancora, la difesa ritiene che l'importo delle spese sostenute dal Comune per la propria difesa nel giudizio innanzi al TAR non possano essere collegate alla condotta di SALVATO, bensì alla decisione del Comune, e per esso, del Commissario straordinario che all'epoca era in carica, così come del legale da esso nominato, di costituirsi nel giudizio e resistere alle domande della controparte, così determinando, si afferma, un inutile aggravio di spesa per l'Ente.

Neppure sarebbero addebitabili alla convenuta le somme riconosciute alla TecnoLav a seguito di transazione, poiché su tale accordo, e segnatamente sulle condizioni economiche dello stesso, SALVATO, che all'epoca si era dimessa dal Comune già da alcuni mesi, non espresse alcuna valutazione, limitandosi, con la nota richiamata dal Procuratore regionale, ad una mera comunicazione interlocutoria e generica sulla possibilità di chiudere bonariamente il contenzioso.

La tesi difensiva non può essere accolta.

Entrambi i fatti (la costituzione in giudizio e la successiva transazione) debbono essere considerati come sviluppi, rientranti in un ambito di regolarità causale, della vicenda originata dall'inerzia della convenuta. Gli stessi non possono essere considerati fatti imputabili al creditore che hanno comportato un ingiustificato incremento del danno, che, come tale, non sarebbe addebitabile all'autore della condotta illecita.

Al riguardo, deve concordarsi con il Pubblico ministero circa la non illogicità della decisione del Comune di procedere alla costituzione in giudizio, così come di quella successiva di transigere.

Naturalmente, possono ipotizzarsi, come ha fatto il difensore, condotte alternative parimenti rientranti in un corretto uso della discrezionalità dell'amministrazione, ma ciò non implica che si debba considerare irrazionale l'opzione da essa seguita.

Al riguardo, si considera che la parte ricorrente non si era limitata a chiedere un accertamento della illegittimità del silenzio dell'amministrazione, ma aveva altresì chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno anche per componenti diverse e ulteriori rispetto a quella, poi riconosciuta in sede transattiva, relativa alle spese sostenute per la partecipazione alla gara (v. ricorso, fgl. 16 e sgg. del fascicolo depositato dal Procuratore regionale, in particolare fgl. 26-27). Talché non può disconoscersi che vi fosse (almeno) un giustificato motivo per il Comune di contrastare l'opposta pretesa, così come di addivenire alla successiva transazione, con la quale il Comune ha ottenuto di chiudere la vertenza, circoscrivendo, come detto, la somma da rifondere alla Tecnolav alle sole spese da questa sostenute per il giudizio e al danno subito per la partecipazione alla gara (v. atto di transazione, fgl. 72 e sgg. del fascicolo depositato dal Procuratore regionale).

La Sezione ritiene invece fondata l'obiezione, sollevata in dibattimento dal difensore, circa l'addebito a SALVATO della somma riconosciuta alla Tecnolav a titolo di danno, pari, come detto, a quanto speso dalla società per la partecipazione alla gara.

Infatti, non può ritenersi che il credito della Tecnolav a tale somma sia da porre in relazione con l'inerzia di SALVATO, bensì con la decisione della stessa di revocare l'aggiudicazione della gara alla suddetta società, decisione che appare legittima e che, del resto, il Pubblico ministero non ha censurato (sul diritto dell'aggiudicatario ad un indennizzo, tendenzialmente pari ai costi da esso sostenuti sino all'adozione di un legittimo atto di revoca dell'aggiudicazione, v. TAR Firenze, Sezione I, n. 238 del 11/02/2016).

Pertanto, il danno risarcibile va ridotto di euro 1.600,00.

Priva di fondamento è, infine, la tesi difensiva secondo cui il danno sarebbe abbondantemente compensato dai vantaggi conseguiti dall'amministrazione come effetto della decisione della convenuta di revocare l'aggiudicazione (vantaggi consistenti nel risparmio di spesa che ne è derivato).

Come esattamente replicato dal Pubblico ministero, difettano i presupposti per l'applicazione della norma sulla *compensatio* nel giudizio di responsabilità (art. 1, comma 1-bis della legge n. 20/1994 e s.m.).

Infatti, il danno contestato non è la conseguenza del provvedimento di revoca, bensì del ritardo con il quale esso è stato adottato. E' evidente quindi che le cause del danno e del vantaggio sono diverse e pertanto non

può affermarsi che dalla condotta illecita produttiva del primo sia derivato anche il secondo.

Conclusivamente, il danno risarcibile va quantificato in euro 5.912,80.

La Sezione ritiene tuttavia di non porre a carico di SALVATO l'intera somma, facendo esercizio del potere di riduzione dell'addebito.

Pur se, per le ragioni esposte, va ritenuto che ricorrano tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità della convenuta, non può non disconoscersi che la condotta illecita da essa tenuta si collochi all'interno di una vicenda nella quale la dirigente ha svolto un ruolo comunque positivo (revocando una procedura che avrebbe comportato un'inutile spesa per l'Ente).

Appare pertanto giusto valutare tale circostanza, non nei termini e per gli effetti invocati dalla difesa, ma al fine di attenuare la condanna della convenuta.

Si ritiene pertanto equo limitare detta condanna alle somme corrisposte dal Comune alla società Tecnolav a titolo di rifusione delle spese sostenute per il ricorso innanzi al TAR Sardegna, ovvero euro 2.766,80.

Sulla somma per cui è condanna è dovuta la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice ISTAT, calcolata dalla data del pagamento effettuato dal Comune e sino alla data della presente sentenza. Sono altresì dovuti gli interessi in misura legale, calcolati sulla somma rivalutata a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

## PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna Alessandra SALVATO al pagamento, in favore del Comune di Assemini, della complessiva somma di euro 2.766,80 (duemilasettecentosessantasei euro e ottanta centesimi), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.

Condanna la suddetta convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza, si liquidano in euro 414,18 (diconsi euro quattrocentoquattordici/18).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 22 settembre 2016.

IL PRESIDENTE F.F. ED ESTENSORE

f.to Antonio Marco CANU

Depositata in Segreteria il 19 ottobre 2016.

Il Dirigente

f.to Paolo Carrus